



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)
Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - PUGLIANELLO - SAN SALVATORE TELESINO
C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280
p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - p.e.c.: bnic85200p@pec.istruzione.it

OGGETTO: Decreto di costituzione dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO) dell'Istituto – anno scolastico 2026-2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con particolare riguardo all'art. 15, e le successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, in particolare l'art. 9, comma 10, e il D. Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive;

VISTO il D.L. 29 dicembre 2020, n. 182, di adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, e il D.M. 1° agosto 2023, n. 153, recante disposizioni correttive al medesimo decreto;

VISTI in particolare, l'art. 3, comma 6, del D.L. 182/2020, in materia di partecipazione dell'esperto indicato dalla famiglia, e l'art. 16, comma 2, del medesimo decreto, in materia di individuazione dei docenti in caso di nuova iscrizione;

CONSIDERATO che per ciascun alunno con accertata condizione di disabilità frequentante questo Istituto deve essere operante un Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione;

RITENUTO di disciplinare con un unico atto la costituzione, la composizione e il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Operativi dell'Istituto, senza indicazione dei nominativi dei rispettivi componenti, che sono individuati per ciascun alunno secondo quanto previsto all'art. 2 e risultano dai relativi atti;

VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, con particolare riguardo all'art. 9 del Regolamento e agli artt. 2-sexies e 2-septies del Codice;

DECRETA

la costituzione, per l'anno scolastico 2026-2027, dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione relativi a ciascun alunno con accertata condizione di disabilità frequentante questo Istituto, secondo la disciplina che segue.

Art. 1 – Costituzione

Sono costituiti, ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D. Lgs. 66/2017 e del D.L. 182/2020, i Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione, in numero pari agli alunni con accertata condizione di disabilità frequentanti l'Istituto, con il compito di provvedere alla progettazione per l'inclusione scolastica di ciascuno di essi. Ciascun GLO opera con riferimento al singolo alunno.

Art. 2 – Composizione

Ciascun Gruppo di Lavoro Operativo è composto da:

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede;
- i docenti del consiglio di classe/team dei docenti contitolari della classe frequentata dall'alunno;
- il docente di sostegno assegnato all'alunno;
- il docente referente/coordinatore per l'inclusione;

- i genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- le figure professionali specifiche interne all'istituzione scolastica, ove presenti;
- il referente della Neuropsichiatria Infantile o i componenti dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'Azienda sanitaria che ha in carico l'alunno;
- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione o l'educatore, ove presente;
- l'eventuale esperto indicato dalla famiglia e autorizzato dal Dirigente Scolastico, con valore consultivo e non decisionale;

I nominativi dei componenti di ciascun Gruppo di Lavoro Operativo, che possono variare nel corso dell'anno scolastico, non sono riportati nel presente decreto: essi sono individuati per ciascun alunno in applicazione dei criteri sopra indicati e risultano dagli atti di convocazione, dai verbali delle riunioni e dal PEI, conservati agli atti dell'Istituto.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo rispetto alle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

Art. 3 – Presidenza e altre figure professionali

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che può delegarle. Su invito formale del Dirigente Scolastico possono partecipare ai singoli incontri, per l'intera durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre figure professionali il cui supporto sia ritenuto utile ai lavori del gruppo.

Art. 4 – Esperto indicato dalla famiglia

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.I. 182/2020, il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La partecipazione ha valore consultivo e non decisionale e avviene senza oneri per l'istituzione scolastica. L'autorizzazione è rilasciata con atto separato, con il quale l'esperto sottoscrive altresì la dichiarazione di riservatezza.

Art. 5 – Funzioni

Ciascun GLO provvede alla elaborazione e approvazione del PEI, alla verifica del processo di inclusione e alla proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento. Il PEI è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è inoltre soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento è assicurata l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate.

Art. 6 – Convocazione

La convocazione dei Gruppi di Lavoro Operativi compete al Dirigente Scolastico ed è disposta in tempi utili affinché tutte le componenti possano parteciparvi. Le convocazioni sono individuali e trasmesse ai soli componenti del gruppo relativo a ciascun alunno, con modalità idonee a garantire la riservatezza; è vietata la diffusione di elenchi o calendari cumulativi contenenti nominativi o iniziali degli alunni.

Art. 7 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività dei GLO è l'istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico. Il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) e trova base di liceità nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante connessi all'inclusione scolastica (art. 9, par. 2, lett. g, del Regolamento; artt. 2-sexies e 2-septies del Codice); non è pertanto fondato sul consenso degli interessati.

2. I componenti interni all'istituzione scolastica (Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA eventualmente coinvolto) operano quali soggetti già autorizzati al trattamento in quanto appartenenti alle rispettive unità organizzative designate con appositi atti dirigenziali: il presente decreto non conferisce e non duplica tale autorizzazione.
3. I componenti esterni operano secondo il proprio titolo: il referente della Neuropsichiatria Infantile e l'Unità di Valutazione Multidisciplinare per conto dell'Azienda sanitaria, quale titolare autonomo del trattamento; gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e gli educatori per conto dell'ente locale o dell'organismo di appartenenza, da inquadrare quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento o quale titolare autonomo, secondo l'assetto dei rapporti; essi sono autorizzati al trattamento dal proprio ente di appartenenza.
4. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale partecipano quali interessati, o in rappresentanza dell'interessato, e non quali soggetti autorizzati al trattamento.
5. Tutti i partecipanti alle attività dei GLO sono tenuti all'obbligo di riservatezza su ogni informazione appresa nello svolgimento delle proprie funzioni; l'obbligo permane anche successivamente alla cessazione della partecipazione. I documenti e i verbali non possono essere riprodotti o trasmessi tramite strumenti non istituzionali.
6. Per le modalità di trattamento si rinvia alle linee guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito del GLO adottate dall'Istituto, che si intendono qui integralmente richiamate.
7. Il presente decreto, non contenendo nominativi né altri dati riferibili agli alunni e ai loro familiari, può essere pubblicato nel sito web istituzionale. Non sono invece in alcun caso pubblicabili gli atti di convocazione, i verbali e i PEI, che contengono dati personali riferibili agli alunni e sono conservati agli atti con accesso riservato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Aurilio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993